



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.36859/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare Permanente VII, IV e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni in materia di conservazione e gestione dei siti della Rete Natura 2000". Reg.Gen.n.116

Ad iniziativa del Consigliere Eva Longo.
Depositata il 12 novembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

IV e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **23 NOV 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Disposizioni in materia di conservazione e gestione dei siti della Rete
Natura 2000”*

Ad iniziativa della Consiglieria Eva Longo

(Registro Generale numero 116)

Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione e definizioni

1. La Regione Campania, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche ed integrazioni, persegue la tutela e la valorizzazione della biodiversità. La Regione tutela, in particolare, la diversità:

- a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
- b) degli habitat;
- c) di altre forme naturali del territorio.

2. La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:

- a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
- b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
- c) concorre alla formazione della rete ecologica europea, denominata "Natura 2000", costituita da Zone speciali di conservazione (ZSC), Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) e proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC);

3. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si definiscono

a) “siti della Rete Natura 2000”: le Zone speciali di conservazione (ZSC), le Zone di protezione speciale (ZPS), i Siti di importanza comunitaria (SIC) e i proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC) individuati ai sensi del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

b) “aree naturali protette”: i Parchi e le Riserve naturali nazionali e regionali e, per le superfici marine, le aree marine protette, istituite ai sensi della legge 394/91, e della legge regionale n. 33/93, nonché le aree protette di cui legge regionale n. 17/2003, comprese le loro aree contigue ove individuate.

2. Per tutte le altre definizioni si rimanda al d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.



Articolo 3
Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Regione:
- a) l'individuazione, l'approvazione e la modifica dei pSIC e delle ZPS, ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) l'elaborazione e l'approvazione delle misure di conservazione;
 - c) l'espressione del parere in sede di approvazione degli eventuali piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, secondo le modalità indicate nella presente legge;
 - d) l'elaborazione di criteri, linee guida e procedure per la gestione e il monitoraggio dei siti della rete Natura 2000 della Campania;
 - e) il coordinamento del monitoraggio di cui all'articolo 7 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) il coordinamento della gestione dei siti della rete Natura 2000 al fine della verifica di efficacia e del mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000 e per il perseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate;
 - g) l'individuazione degli interventi per la conservazione delle biocenosi ed in particolare delle specie naturali a rischio di estinzione o particolarmente minacciate, anche promuovendo studi ed interventi volti alla conservazione;
 - h) l'incentivazione delle attività didattico-divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela;
 - i) il coordinamento della diffusione delle informazioni relative alla rete ecologica regionale;
 - l) l'individuazione delle misure di salvaguardia a cui sottoporre le specie naturali maggiormente minacciate o vulnerabili e i relativi habitat;
 - m) l'approvazione delle cartografie riportanti la presenza di habitat e specie di valenza naturalistica;
 - n) la verifica della coerenza delle attività dei singoli soggetti gestori con le normative comunitaria, nazionale e regionale e altresì il monitoraggio dell'applicazione della presente legge e di quelle comunitarie, nazionali e regionali;
 - o) la definizione dei criteri, delle linee guida e delle procedure sulla base dei quali effettuare la valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dei piani, dei programmi, dei progetti e degli interventi;
 - p) la effettuazione della valutazione di cui al successivo articolo 9 nonché della valutazione appropriata di cui al successivo articolo 10, comma 3, lettera b).
2. Le competenze di cui al precedente comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n) sono esercitate dal Settore Ecologia dell'AGC 05. Le competenze di cui al precedente comma, lettere o) e p) sono esercitate dal Settore Tutela dell'Ambiente dell'AGC 05.



Articolo 4
Soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000

1. Per i siti della Rete Natura 2000 ricadenti interamente all'esterno del perimetro di aree naturali protette il soggetto gestore è identificato nelle Province territorialmente interessate.
2. Per i siti della Rete Natura 2000 ricadenti interamente nel perimetro di aree naturali protette il soggetto gestore è identificato nell'Ente di gestione dell'area naturale protetta territorialmente interessata.
3. Nei casi in cui oltre il cinquanta per cento della superficie complessiva di un sito della Rete Natura 2000 ricade nel perimetro di un'area naturale protetta l'Ente di gestione della suddetta area è identificato quale soggetto gestore dell'intero sito.
4. Nei casi in cui, sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo, la gestione di un sito della Rete Natura 2000 risulta affidata, per diverse sue parti, a diversi Enti, gli stessi attuano, tramite accordi, concerti, intese, delega o altre forme di coordinamento comunque denominate, le misure necessarie a garantire omogeneità e coerenza nell'attuazione delle funzioni e competenze ad essi attribuite dall'articolo 5 della presente legge.



Articolo 5
Funzioni e compiti del soggetto gestore dei siti della rete Natura 2000

1. Al fine di assicurare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie per i quali sono stati individuati i siti della rete Natura 2000, il soggetto gestore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
- a) provvede alla gestione dei siti, garantendo l'attuazione delle misure di conservazione o dei Piani di gestione;
 - b) predispone il Piano di gestione di cui all'articolo 7 della presente legge;
 - c) svolge il monitoraggio degli habitat e delle specie presenti nei siti di competenza sulla base degli indirizzi e criteri individuati dalla Giunta regionale e sulla base della programmazione, di cui alla lettera h), garantendo i necessari raccordi delle attività con l'Osservatorio regionale della biodiversità di cui all'articolo 12 della presente legge;
 - d) emana eventuali disposizioni regolamentari di comportamento e di uso delle risorse territoriali per prevenire danni alla conservazione dei siti, ove necessario;
 - e) effettua, secondo gli indirizzi regionali, la valutazione preliminare detta "screening" della significatività dell'incidenza di progetti e/o interventi su di un sito di cui al successivo articolo 10, comma 3, lettera a), al fine di determinare se gli stessi abbiano incidenze significative da sottoporre alla valutazione appropriata di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b) della presente legge;
 - f) esercita la vigilanza anche avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 14 ed assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge;
 - g) predispone ed invia alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sulle attività svolte ai sensi del presente articolo, nell'anno precedente, rendicontando l'utilizzo delle somme trasferite ai sensi del successivo articolo 16;
 - h) effettua ed invia alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, la programmazione delle attività previste per l'anno successivo, nonché un rapporto sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie e sulle priorità di conservazione da attuare. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa, esprime un parere vincolante sulla compatibilità del programma delle attività e sulle priorità da attuare, con l'obiettivo della conservazione della coerenza e della funzionalità della rete Natura 2000.
2. La Giunta regionale in caso di accertata e persistente inerzia nell'esercizio delle attività di cui al precedente comma 1, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 nominando un commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'ente inadempiente. L'atto di sostituzione è adottato sentito l'Ente interessato.

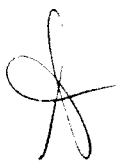
Articolo 6
Misure di conservazione

1. La Giunta Regionale, sentiti i soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000, elabora e adotta con atto deliberativo, sulla base dei criteri e delle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le misure di conservazione di cui all'articolo 4 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni per i SIC e le relative aree di collegamento ecologico-funzionali, individuate ai sensi del comma 3, articolo 3 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le misure di conservazione sono depositate presso la Regione e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito web della stessa affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni scritte nei successivi trenta giorni.
3. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute entro i successivi sessanta giorni e, sentita la Commissione consiliare competente, trasmette le misure di conservazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'adozione del decreto di designazione delle ZSC.
4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, di cui al precedente comma 3, la Giunta regionale approva le misure di conservazione.
5. La Giunta Regionale approva, altresì, con apposito atto deliberativo, le misure di conservazione delle ZPS sulla base dei criteri e delle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
6. Le misure di conservazione approvate sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, nei casi previsti dalle medesime, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello vigenti o adottati.
7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Le misure di conservazione sono pubblicate sul sito web regionale.
8. La Giunta regionale individua i siti per i quali sia necessaria l'adozione di un Piano di gestione, ove le misure di conservazione non siano valutate sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei criteri e delle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti i soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000.



Articolo 7
Piani di gestione

1. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 8, il Piano di gestione del sito è predisposto dal relativo soggetto gestore, che procede all'elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo conformemente alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario.
2. Il Piano di gestione è redatto secondo le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 adottate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) ed in coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e dei conseguenti atti regionali. La Giunta regionale può specificare, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, ulteriori contenuti e modalità per la predisposizione del Piano.
3. Il Piano è adottato dal soggetto gestore e depositato per trenta giorni nella propria sede e contestualmente pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare al soggetto gestore osservazioni scritte.
4. Nei successivi quarantacinque giorni il soggetto gestore si esprime sulle osservazioni presentate e, nei quindici giorni successivi, trasmette il Piano alla Giunta regionale che esprime parere vincolante entro sessanta giorni. Il soggetto gestore approva il Piano entro i successivi trenta giorni. Il Piano approvato in difformità dal parere regionale è nullo.
5. I Piani di gestione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
6. I Piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale secondo la procedura di cui ai precedenti commi da 3 a 5. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 11 della presente legge.
7. Il Piano di gestione di cui al presente articolo si caratterizza per essere direttamente connesso e necessario alla conservazione dei siti della Rete Natura 2000, ed ha come primario e unico obiettivo la conservazione e la gestione del sito cui si riferisce. Come tale è da considerarsi escluso, anche per quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e dall'articolo 6 del D.Lgs 152/2006, dalle procedure di valutazione di incidenza e di valutazione ambientale strategica.



Articolo 8
Valutazione di incidenza

1. L'approvazione di piani, programmi, progetti e interventi che interessano i siti della rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. La Valutazione di incidenza, ove richiesta in base al regolamento di cui al successivo comma 2, costituisce parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa Valutazione di incidenza, ove richiesta, sono nulli.

2. Il procedimento di valutazione di incidenza è disciplinato con apposito regolamento regionale, nel quale potranno essere individuati le tipologie di progetti ed interventi non significativamente incidenti sulle specie e sugli habitat tutelati.



Articolo 9
Valutazione di incidenza di piani e programmi

1. Sono soggetti a Valutazione di incidenza i Piani e i programmi territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i Piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che interessano i siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione.
2. L'approvazione di piani e programmi che interessano i siti della rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. La Valutazione di incidenza, ove richiesta, costituisce parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa Valutazione di incidenza, ove richiesta, sono nulli.
3. Per i piani o programmi assoggettati a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del D.lgs 152/2006 e successive modifiche e della vigente normativa regionale, che possono incidere significativamente su siti della Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei piani o programmi sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti sono stati individuati, con riferimento agli indirizzi di cui all'Allegato G al d.p.r. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni.



Articolo 10
Valutazione di incidenza di progetti e interventi

1. Sono soggetti a Valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, gli interventi ed i progetti che interessano i siti della rete Natura 2000 suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
2. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D.lgs 152/2006 e successive modifiche e della vigente normativa regionale, che possono avere incidenze significative su siti o zone, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati, con riferimento agli indirizzi di cui all'Allegato G al d.p.r. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni.
3. Nella valutazione di incidenza di progetti ed interventi si distinguono due fasi:
 - a) una fase di valutazione preliminare, detta "screening";
 - b) una fase di valutazione di incidenza vera e propria, detta "valutazione appropriata".
4. L'approvazione di progetti e interventi che interessano i siti della rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. La Valutazione di incidenza, ove richiesta, costituisce parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa Valutazione di incidenza, ove richiesta, sono nulli.
3. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di coordinamento regionale in materia, i soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000 competenti alla fase di valutazione preliminare trasmettono entro centoventi giorni al competente Settore regionale, secondo modalità individuate dalla Giunta regionale, gli esiti di ogni valutazione preliminare nonché una relazione annuale contenente l'elenco delle valutazioni rese.



Articolo 11
Monitoraggio

1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'articolo 7 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate dalla Giunta regionale in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. I soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000, nonché gli enti pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della biodiversità in Campania, sono tenuti a trasmetterli all'Osservatorio campano della biodiversità di cui al successivo articolo 12, sulla base degli indirizzi e delle specifiche definite dalla Giunta regionale al fine di implementare il Sistema informativo della biodiversità della Regione Campania.



Articolo 12
Osservatorio regionale della biodiversità

1. E' istituito, presso il Settore Ecologia dell'AGC 05, l'Osservatorio della biodiversità della Regione Campania, denominato Bio.Cam., allo scopo di acquisire e di organizzare i dati inerenti il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nazionale e regionale raccolti e resi disponibili ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs 195/05 dai vari soggetti che operano sul territorio campano.
2. L'Osservatorio regionale della biodiversità è gestito da ARPAC ed è deputato, in particolare, all'inserimento, l'elaborazione, l'archiviazione dei dati che alimentano le banche dati costituenti il Sistema informativo regionale della biodiversità ed all'aggiornamento delle relative cartografie sulla biodiversità.
3. La Regione, al fine dell'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, può avvalersi dell'Università oppure enti pubblici di ricerca stipulando apposite convenzioni, in particolare con riferimento a:
 - a) validazione dei dati naturalistici che entrano a far parte del Sistema informativo regionale della biodiversità;
 - b) individuazione degli standard necessari alla identificazione dello stato di conservazione soddisfacente per specie e habitat naturali;
 - c) iniziative e ricerche volte a valutare lo stato generale di salute della fauna e della flora selvatiche presente sul territorio regionale.
4. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell'Osservatorio campano della biodiversità e del Sistema informativo regionale della biodiversità, definendo inoltre le direttive tecniche delle attività.



Articolo 13
Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti o interventi in assenza della Valutazione di incidenza, ovvero in difformità alle prescrizioni della Valutazione di incidenza;
 - b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti, interventi, attività in contrasto con le misure di salvaguardia, di conservazione o con quanto disposto nei Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.
2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono i soggetti individuati nel successivo art. 14.
3. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 sono esercitate dai soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000.
4. Gli introiti delle sanzioni sono destinati ai soggetti di cui al precedente comma 3 per attività di tutela della biodiversità, secondo quanto previsto dai compiti e dalle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1.
5. Nel caso di realizzazione di opere ed interventi, ai quali si applicano le sanzioni di cui al comma 1, la Regione, anche su segnalazione dei soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato, può disporre la sospensione dei lavori e/o la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di mancata demolizione e di ripristino, la Regione provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.



Articolo 14
Vigilanza e sorveglianza

1. Le funzioni di sorveglianza di cui alla presente legge sono svolte dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, ivi compresi gli organi e i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria e ittica ai sensi della normativa vigente.



Articolo 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le misure di conservazione di cui all'articolo 6.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nelle more dell'approvazione delle misure di conservazione, la Giunta regionale approva opportune misure di salvaguardia per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate.



Articolo 16
Norma finanziaria

1. Le risorse per la predisposizione ed adozione dei piani, nonché per le attività di monitoraggio, di assistenza, di informazione e di verifica svolte dal Settore Ecologia dell'AGC 05, comprensive del funzionamento dell'Osservatorio regionale della biodiversità di cui all'articolo 12 della presente legge, sono individuate con la legge di bilancio di previsione annuale e pluriennale. Per l'anno 2010 la spesa è stimata in euro 2000.000,00.
2. Per lo svolgimento delle attività di competenza dei soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000 parte delle risorse di cui al comma 1 saranno ad essi attribuite con le seguenti modalità:
 - a) il 30 per cento delle risorse viene suddiviso in parti uguali tra tutti i soggetti gestori;
 - b) il 70 per cento delle risorse viene attribuita ai singoli soggetti gestori secondo i seguenti criteri: estensione territoriale dei siti gestiti, numero di habitat presenti nei siti, numero di habitat prioritari presenti nei siti.
3. La Giunta regionale disciplina con apposito atto l'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 2, lettera b).



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Tale legge, che regola la predisposizione dei piani di gestione dei singoli Enti, oltre che il funzionamento dell'Osservatorio della Biodiversità Regionale, in base all'art. 12 della presente legge, prevede la creazione di un'apposita U.P.B., riferita ad apposito capitolo del Settore Ecologia A.G.C. 05, che indice sugli esercizi finanziari a partire dal 2010 e sino al 2014.

Essendo tale legge di nuova formulazione e per la quale non è stato previsto in precedenza alcun impegno di spesa, bisogna far fronte ad un aumento in conto capitale, o in alternativa a riduzioni o cancellazioni di apposite UPB esistenti, per questo resta da verificare quali sono quelle che afferiscono al settore ambiente competente per materia.

Secondo lo schema richiesto dal nuovo statuto della Regione Campania, si può ipotizzare, in questa prima analisi che poi andrà discussa in Commissione Bilancio, la riduzione della spesa regionale, in funzione di tale legge, del 20% durante il quinquennio.

Pertanto la richiesta di impegno economico nasce dal fatto che tale legge, che si adegua agli indirizzi dettati dalla Comunità Europea, prevede il finanziamento delle attività del costituendo Osservatorio Regionale per la Biodiversità (art. 12 comma 1), organismo che deve raccordare le gestioni dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) regionali, secondo le direttive Habitat ed Uccelli della Comunità Europea, e dei piani di gestione ed attività connesse (art. 16), da realizzarsi e messi in atto dai soggetti gestori.

L'impegno economico, previsto per un quinquennio, potrà essere rimodulato in sede di formulazione di bilancio annuale, tenendo conto che, una volta finanziati i piani di gestione dei soggetti gestori dei SIC e ZPS ed avviate le attività dell'osservatorio regionale per la biodiversità, che di fatto verrà poi gestito dall'ARPAC e per il quale non saranno richieste somme aggiuntive vista la mole di personale di cui dispone tale organismo, potrebbe subire una riduzione del 20% circa nel corso del quinquennio, in modo da garantire i fondi necessari per la

corretta attuazione dei piani di gestione, dato che i fondi ordinari per le attività degli Enti parco sono garantiti da apposite voci di bilancio.

Pertanto di seguito viene presentato uno schema che illustra delle ipotesi di impegno di spesa regionale per il prossimo quinquennio ed analizza le possibilità di copertura finanziaria per le attività che attengono alla presente legge.

Esercizio Finanziario 2010 (in migliaia di Euro)	
Articolo 12, comma 3	500.000,00
Articolo 16 comma 1 e 2	3.000.000,00
Riduzione UPB (da stabilire quale utilizzare) pari al %__	
Incremento UPB (da stabilire quale utilizzare) pari al %__	
Totale 2010	3.500.000,00
Riduzione/incremento UPB pari al %__ (in funzione delle voci precedenti)	
Totale incremento 2010	3.500.000,00

Esercizio Finanziario 2011 (in migliaia di Euro)	
Articolo 12, comma 3	500.000,00
Articolo 16 comma 1 e 2	3.000.000,00
Riduzione UPB (da stabilire quale utilizzare) pari al %__	0
Incremento UPB (da stabilire quale utilizzare) pari al %__	0
Totale 2011	3.500.000,00
Riduzione/incremento UPB pari al %__ (in funzione delle voci precedenti)	
Totale incremento 2011	3.500.000,00

Esercizio Finanziario 2012 (in migliaia di Euro)	
Articolo 12, comma 3	400.000,00
Articolo 16 comma 1 e 2	2.600.000,00
Riduzione UPB (da stabilire quale utilizzare) pari al 14,29%	500.000,00
Incremento UPB (da stabilire quale utilizzare) pari al %__	

Totale 2012	3.000.000,00
Riduzione/incremento UPB pari al %__ (in funzione delle voci precedenti)	
Totale riduzione 2012	500.000,00

Esercizio Finanziario 2013 (in migliaia di Euro)	
Articolo 12, comma 3	400.000,00
Articolo 16 comma 1 e 2	2.500.000,00
Riduzione UPB (da stabilire quale utilizzare) pari al 3,33%	100.000,00
Incremento UPB (da stabilire quale utilizzare) pari al %__	
Totale 2013	2.900.000,00
Riduzione/incremento UPB pari al %__ (in funzione delle voci precedenti)	
Totale riduzione 2013	100.000,00

Esercizio Finanziario 2014 (in migliaia di Euro)	
Articolo 12, comma 3	300.000,00
Articolo 16 comma 1 e 2	2.500.000,00
Riduzione UPB (da stabilire quale utilizzare) pari al 3,33%	100.000,00
Incremento UPB (da stabilire quale utilizzare) pari al %__	
Totale 2014	2.800.000,00
Riduzione/incremento UPB pari al %__ (in funzione delle voci precedenti)	
Totale riduzione 2014	100.000,00



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La Rete "Natura 2000" è richiesta dalla Direttiva "Habitat": la sua attivazione e la sua corretta gestione costituiscono non solo un vincolo di legge per tutti i Paesi membri che hanno ratificato la direttiva stessa, ma anche un preciso impegno politico confermato nel 2002, quando i Ministri dell'Ambiente di 28 paesi europei hanno firmato la dichiarazione di El Teide "Natura 2000: un partenariato per la Natura".

Con questa dichiarazione, tutti gli Stati Membri e i Paesi Candidati hanno riaffermato il proprio impegno per la realizzazione della Rete Natura 2000 in Europa, enfatizzando in particolare una stretta collaborazione con i gruppi di interesse.

Più in dettaglio faranno parte della Rete "Natura 2000":

- i siti candidabili ai sensi della Direttiva "Habitat", denominati dapprima S.I.C. (cioè Siti di Importanza Comunitaria) e, una volta approvati dai singoli Stati membri, Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione);
- le cosiddette Z.P.S. (ossia Zone di Protezione Speciale), designate a norma della Direttiva "Uccelli" perché ospitano popolazioni significative di specie ornitiche di interesse comunitario.

L'attivazione della Rete Natura 2000 è ormai quasi completata:

- gli Stati membri dell'Unione Europea hanno indicato tutti i siti potenzialmente candidabili (p.S.I.C.) e stanno ultimandosi i lavori delle diverse Conferenze biogeografiche che, per ogni regione biogeografica europea, elaborano le liste finali dei S.I.C. che saranno approvate dalla Commissione Europea; entro sei anni dall'approvazione di queste liste, gli Stati membri (per l'Italia il Ministero dell'Ambiente), dovranno infine ufficialmente designare tali siti come Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.), sancendone così l'entrata nella Rete "Natura 2000";
- una volta approvate, le Zone di Protezione Speciale della Direttiva "uccelli" entrano invece automaticamente a far parte della rete Natura 2000 e su di esse si applicano pienamente le indicazioni della Direttiva "Habitat" in termini di tutela e gestione; al momento lo Stato italiano deve ancora redigere (attraverso le indicazioni fornite dalle Regioni) la lista definitiva delle Z.P.S...

Il continuo degrado degli habitat naturali e le minacce che gravano su talune specie figurano fra i principali aspetti oggetto della politica ambientale dell'Unione europea (UE). La presente direttiva, denominata direttiva «Habitat», mira a contribuire alla **conservazione della biodiversità negli Stati membri** definendo un quadro comune per la conservazione degli habitat, delle piante e degli animali di interesse comunitario. La direttiva «Habitat» stabilisce la rete Natura 2000.



Consiglio Regionale della Campania

Tale rete è la più grande rete ecologica del mondo ed è costituita da **zone speciali di conservazione** designate dagli Stati membri a titolo della presente direttiva. Inoltre, essa include anche le zone di protezione speciale istituite dalla direttiva «Uccelli» 2009/147/CE.

Gli allegati I e II della direttiva contengono i **tipi di habitat e le specie** la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie «prioritari» (che rischiano di scomparire). L'allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.

La **designazione delle zone speciali di conservazione** avviene in tre tappe. Secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche. In base a tali elenchi nazionali e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un **elenco di siti d'importanza comunitaria** per ognuna delle nove regioni biogeografiche dell'UE (la regione alpina, la regione atlantica, la regione del Mar Nero, la regione boreale, la regione continentale, la regione macaronesica, la regione mediterranea, la regione panonica e la regione steppica). Entro un termine massimo di sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come sito d'importanza comunitaria, lo Stato membro interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione.

Nel caso in cui la Commissione ritenga che un sito che ospita un tipo di habitat naturale o una specie prioritaria non sia stato inserito in un elenco nazionale, la direttiva prevede l'avvio di una procedura di concertazione tra lo Stato membro interessato e la Commissione.

Qualora la concertazione non porti a un risultato soddisfacente, la Commissione può proporre al Consiglio di selezionare il sito come sito di importanza comunitaria.

Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado nonché significative perturbazioni delle specie. La direttiva prevede la possibilità che la Comunità **cofinanzi le misure di conservazione**.

Spetta inoltre agli Stati membri:

- favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche;
- applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali minacciate (allegato IV) e studiare l'opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori;
- proibire l'impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per talune specie vegetali ed animali (allegato V).



Consiglio Regionale della Campania

Ogni sei anni gli Stati membri riferiscono sulle disposizioni adottate in applicazione della direttiva. La Commissione redige una relazione di sintesi in base a tali relazioni.

Gli allegati della direttiva sono stati modificati per tener conto della diversità biologica dei paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel 2007. L'allargamento ha portato con sé nuove sfide per la biodiversità e anche nuovi elementi, come tre nuove regioni biogeografiche (la regione del Mar Nero, la regione pannonica e la regione steppica).

La rete Natura 2000 oggi rappresenta circa il 18% del territorio terrestre dell'UE.

Una volta ultimata la creazione della rete Natura 2000, la gestione dei siti designati diventerà l'azione prioritaria per la protezione della biodiversità nell'UE. In questa prospettiva, occorre un finanziamento sufficiente a garantire che Natura 2000 risponda agli obiettivi perseguiti e sia in sintonia con le peculiarità locali.

Secondo la Commissione, la rete può recare indubbi vantaggi, sia sul piano economico (sviluppo di servizi legati agli ecosistemi, fornitura di prodotti alimentari e forestali, attività direttamente connesse ai siti, come il turismo, ecc.), che su quello sociale (diversificazione delle fonti di occupazione, consolidamento e stabilizzazione del tessuto sociale, miglioramento del tenore di vita, salvaguardia dei beni culturali, ecc.). La Commissione calcola tuttavia che il fabbisogno finanziario sarà cospicuo, sia per gli interventi conservativi dei siti designati (investimenti puntuali o azioni a più lungo termine, come la sorveglianza dei siti), sia dal punto di vista dell'impatto sulle attività economiche (ribasso dei prezzi fondiari, agricoltura, pesca, trasporti, edilizia, attività estrattive o forestali, ecc.). Stando alle informazioni fornite dagli Stati membri, il costo di gestione di Natura 2000 ammonterebbe, secondo i calcoli della Commissione, a circa 6,1 miliardi di euro l'anno per l'UE-25.

Dato l'impatto transfrontaliero della protezione della biodiversità, la Commissione propende per un regime di cofinanziamento comunitario di Natura 2000. Dopo aver esaminato diverse possibilità di finanziamento (utilizzo dei fondi esistenti o creazione di un fondo ad hoc), la Commissione è giunta alla conclusione che il migliore approccio sarebbe quello di attingere ai vari fondi attualmente esistenti (con conseguente integrazione di Natura 2000 in altre politiche comunitarie pertinenti). Essa ritiene infatti che, grazie a un simile approccio:

- la gestione dei siti designati entrerebbe a far parte di politiche comunitarie più vaste in materia di gestione del territorio (segnatamente politica agricola comune e politica di sviluppo rurale e regionale);
- gli Stati membri sarebbero liberi di stabilire le loro priorità e di definire politiche e provvedimenti che siano consoni alle rispettive peculiarità nazionali e regionali;
- si eviterebbe la proliferazione e la sovrapposizione di più strumenti di finanziamento comunitari.



Consiglio Regionale della Campania

La Commissione ha quindi proposto, nel contesto delle prossime prospettive finanziarie, di permettere agli Stati membri di ricevere un contributo a carico di alcuni degli strumenti esistenti per il finanziamento di determinate attività.

La Commissione sta valutando questo approccio e prevede di pubblicare nel 2011 una nuova comunicazione sul finanziamento della rete Natura 2000.